

Regolamento Esempio di Istituto in materia di divieto di fumo per la Promozione di una “Scuola libera dal fumo” (regolamento approvato dal Collegio Docenti e ratificato dal Consiglio di Istituto, con Deliberazione n° _____ in data _____)

Art. 1 - Scopo e campo di applicazione

In relazione all'applicazione della normativa antifumo, l'Istituto ..., anche in considerazione della consapevolezza che molti giovani acquisiscono l'abitudine al fumo all'interno degli spazi scolastici, ritiene opportuno aderire al programma Scuole libere dal fumo

Con il presente regolamento l' _____

si impegna altresì a :

- far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 Dicembre 1995, art-51 L.3 del 16 Gennaio 2003) in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;
- promuovere una scuola libera dal dare visibilità alla politica sul fumo adottata esponendo manifesti e materiali vario di informazione e sensibilizzazione

Art. 2 –Riferimenti normativi:

Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell' _____, sancito in generale dall'art.32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 19 Settembre 1994 n. 626 e successive modifiche.

L' _____ si avvale della facoltà concessa dall'art.3, lettera d), del D.P.C.M 14 Dicembre 1995, in base al quale “resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla Legge 11 Novembre 1975 n. 584 e dall'art. 51 della L.3 del 16 Gennaio 2003, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti”.

Art.3 Locali soggetti al divieto di fumo

E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell' _____ comprese eventuali sedi distaccate, e precisamente: negli atri ed ingressi, aule, corridoi ed uffici, archivi, biblioteche, scale, ascensori, disimpegni, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per riunioni, sale di attesa, sale destinate a bar e/o mensa, bagni.

Nei locali di cui al presente articolo sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa normativa, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta il compito di vigilare nella struttura

L'Istituto provvede all'individuazione di aree libere dal fumo negli spazi esterni, opportunamente contrassegnati da una specifica cartellonistica, relativa delibera di approvazione, indicazione delle sanzioni disciplinari applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta il compito di vigilare.

Art.5 Criteri per la costituzione di un Gruppo di lavoro “Scuole libere dal fumo”

L’istituto prevede la costituzione di un gruppo di lavoro con rappresentanza di dirigenza scolastica, docenti, personale non docenti, genitori, studenti, in collaborazione con gli operatori sanitari per la programmazione e il monitoraggio delle iniziative relative a Scuole Libere dal Fumo.

Art. 6: Programmi educativi

L’Istituto scolastico si impegna ad attivare nelle proprie azioni curriculari e formative rivolte a docenti, non docenti, famiglie e studenti, interventi di promozione della salute e di sensibilizzazione sui problemi fumo correlati con la partecipazione attiva delle componenti sopracitate.

Le iniziative di cui sopra non hanno carattere di “progetto” ma di “processo” di adesione e sostegno dell’Istituzione scolastica al modello sperimentale Scuole libere dal fumo.

Art. 7: Valenza educativa nel processo di cambiamento

In ogni fase di attuazione del processo, pur ottemperando alla necessità di integrare azioni di educazione, regolamentazione/ controllo, sensibilizzazione dell’utenza e supporto al cambiamento degli stili di vita in relazione al fumo nel contesto scolastico, l’Istituto si fa carico di dare assoluta priorità alle azioni di educazione, motivazione e sostegno al cambiamento, piuttosto che alle azioni di sorveglianza e punizione.

Art.8 Organizzazione Corsi di disassuefazione al fumo

L’Istituto organizza e promuove Corsi di disassuefazione al fumo per Docenti e studenti in ambito scolastico con modalità di scuola aperta.

Art.9 Divieto del fumo nei contesti extrascolastici

L’Istituto prevede che durante i viaggi d’istruzione, che costituiscono un momento interamente inserito nelle attività formative e educative della scuola, sia rispettato il divieto di fumare sia da parte dei docenti accompagnatori che da parte degli studenti. . La dichiarazione di accettazione della condizione è firmata direttamente dagli allievi maggiorenni e firmata dai genitori dei minorenni. Gli insegnanti sono tenuti all’astensione dal fumo perché sono in regolare servizio

Art. 10– Soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto

Nell’allegato al presente Regolamento sono individuati i responsabili preposti all’applicazione del divieto nei singoli plessi , in attuazione dell’art.4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14 Dicembre 1995 e dell’accordo Stato-Regioni del 16 Dicembre 2004.

E’ compito dei Responsabili preposti :

- vigilare sulla corretta applicazione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi in cui vige il divieto
- vigilare sull’osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

Con Deliberazione del Consiglio di _____

possono essere apportate modifiche ed integrazioni all’allegato , individuando anche i responsabili di eventuali nuove strutture acquisite nell’ambito dell’organizzazione scolastica.

Ove non si sia proceduto a nomina specifica dei soggetti preposti al controllo, ai sensi di legge e dei regolamenti, spetta al dirigente responsabile di struttura vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare le infrazioni.

Art.11- Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art.4 procedono alla contestazione immediato previo accertamento della violazione e redazione in duplice copia del relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

In mancanza di contestazione personale , gli estremi della violazione possono essere notificati all'interessato/a entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante Raccomandata A/R. Se il trasgressore è minorenne la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria potestà.

La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

I soggetti di cui all'art. 4 , ultimo comma, procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione e alla redazione del relativo verbale.

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa. L'autorità competente a ricevere i verbali è il Sindaco del Comune dove è stata accertata l'infrazione.

Art 12– Sanzioni

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 448 del 28.12.2001, dalla L.311/04 art. 189 e dall'art. 10 L.689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 27,5 a 275 euro. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o di bambini fino a 12 anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento , non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti al pagamento di una somma da 320 a 2200 euro. I dipendenti che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le violazioni commesse entro gli spazi esterni in cui vige il divieto di fumo sono sanzionabili sulla base della procedura prevista dal Regolamento scolastico.

Art. 13– Pagamento delle contravvenzioni

Ai sensi dell'Art. 16 della L. n. 689/1981, il trasgressore è ammesso all'oblazione se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla data di contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

In forza di tale norma il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole.

In applicazione di ciò la violazione al divieto di fumo comporta il pagamento del doppio del minimo, pari a 55 euro. Nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o di bambini fino a 12 anni, l'oblazione consiste nel pagamento di 110 Euro.

Le persone cui spetta far rispettare il divieto e che non ottemperano alle disposizioni di legge del presente regolamento sono ammesse a pagare, entro il termine di 60 giorni, la somma di 440 Euro.

Il trasgressore dovrà versare la contravvenzione secondo la seguente modalità:

il pagamento deve essere effettuato direttamente presso la tesoreria del Comune dove è stata accertata l'infrazione, oppure tramite vaglia postale ordinario indirizzato alla tesoreria del Comune di competenza.

A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO IL TRASGRESSORE DOVRA' FAR PERVENIRE O CONSEGNARE COPIA DELLA RICEVUTA PRESSO

Art. 14– Scritti difensivi

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire scritti difensivi al Sindaco del Comune dove è stata accertata l'infrazione.

Per le violazioni commesse entro gli spazi esterni in cui vige il divieto di fumo gli eventuali scritti difensivi dovranno essere prodotti sulla base della procedura disciplinare prevista dal regolamento scolastico

Art. 15 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti

LINEE DI INDIRIZZO PER LA STESURA DI UN REGOLAMENTO “SCUOLE LIBERE DALL’ALCOL”

IL CONTESTO NORMATIVO:

Gli infortuni sul lavoro sono sostanzialmente legati a due tipi di fattori, quelli soggettivi (o comportamentali) e quelli oggettivi (legati alle caratteristiche di sicurezza delle strumentazioni di laboratorio, degli impianti, delle attrezzature, degli spazi....etc).

Tra i fattori soggettivi bisogna tenere in considerazione anche il consumo di bevande alcoliche per gli effetti che l'alcol provoca sull'organismo, in particolare riguardo alla modificazione di attenzione, percezione, tempi e modi di risposta comportamentali.

Fino alla fine degli anni 90, l'assenza di una normativa che, così come il Codice della Strada, permettesse la valutazione dell'alcolemia in ambito lavorativo ha impedito che il ruolo dell'alcol nel causare gli infortuni divenisse una percezione diffusa tra la popolazione.

La Legge 125 del 30 Marzo 2001 legge 125 alcol.mht ha introdotto novità importanti in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati in particolare con l'art. 15 che reca importanti disposizioni per la sicurezza sul lavoro. Già nel 1956, il D.P.R. 303 vietava la somministrazione di vino, birra e di altre bevande alcoliche all'interno delle aziende, consentendone, tuttavia, il consumo di modiche quantità nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti. La Legge 125, invece, vieta l'assunzione e la somministrazione di bevande

alcoliche o superalcoliche in quelle attività lavorative considerate ad elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate dal "provvedimento di intesa del 16 Marzo 2006". La stessa L. 125 disciplina i controlli alcolimetrici (affidati al Medico competente o ai medici del lavoro dei Servizi per la Prevenzione e la Sicurezza negli Ambienti di Lavoro).

La legge quadro 125/01 ed il Provvedimento attuativo del 2006 impongono la messa in atto di azioni nuove in aggiunta alle precedenti già previste per la valutazione del rischio e le misure di prevenzione (si veda il D. Lgs. 81/08).

La legge N° 125 individua come soggetti attivi per la sua applicazione il datore di lavoro, i lavoratori ed il medico competente; ma affinché tutte le azioni previste possano essere messe in campo bisogna che altri soggetti, quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), i preposti, i dirigenti, i Servizi di Alcolologia delle Aziende USL siano coinvolti in questo processo.

Inoltre si prevede che tutto il processo sia suddiviso in tre fasi tra loro complementari: la promozione della salute, la verifica ed il controllo ed, infine, la vigilanza e le sanzioni.

La Scuola come Luogo di Lavoro, è uno dei settori i cui dipendenti sono tenuti ad astenersi completamente dal consumo di alcolici in orario lavorativo.

Il Dirigente scolastico, ai sensi della legge 626, è il Responsabile della sicurezza dei lavoratori e degli eventuali danni alla salute di terzi.

La Scuola, costituisce, inoltre, il luogo in cui educazione, formazione, informazione, controllo e sicurezza, dovrebbero trovare completa integrazione e piena attuazione.

Per ottemperare alle indicazioni della normativa vigente, sarebbe pertanto opportuno che tutti gli Istituti scolastici, ma in particolare gli Istituti che attivano programmi educativi rivolti a studenti, docenti e personale non docente in tema di Prevenzione dei problemi alcol correlati, approvassero un Regolamento interno

- discusso e approvato dal Collegio Docenti,
- presentato e approfondito nei Consigli d'Istituto e nei Consigli di Classe per promuoverne la piena attuazione e inserito a pieno titolo nel Piano dell'Offerta Formativa e nel Patto Educativo di Corresponsabilità.

Per facilitare il lavoro degli Organi Collegiali si propone una traccia guida per la redazione di un Regolamento d'Istituto sull'alcol

Esempio di Regolamento d'Istituto in materia di alcol

Art. 1 L'Istituto scolastico....., preso atto che il consumo di alcolici può comportare un rischio lavorativo aggiuntivo, che i lavoratori pubblici impiegati nel settore scuola sono fra i dipendenti tenuti ad astenersi completamente dal consumo di alcolici in ambiente lavorativo, che il consumo di alcol provoca gravi rischi per la salute di un adolescente (utente privilegiato della Istituzione scolastica) aderisce al Programma " Scuole libere dall'alcol"

Art.2 Divieto di consumo di bevande alcoliche

L'Istituto.... sulla base della normativa vigente, concorda il divieto assoluto per tutte le categorie dei lavoratori scolastici, di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, all'interno della Scuola .

Art. 3 Divieto di somministrazione di bevande alcoliche

L'Istituto... si impegna a rivedere i rapporti contrattuali con tutte le imprese che erogano servizio di somministrazione di prodotti alimentari per i propri utenti (distributori automatici, bar interni alla scuola, rivenditori autorizzati), in modo da escludere dai contratti la possibilità di somministrazione e vendita di bevande alcoliche.

Art. 4: Indicazioni per i lavoratori

L'Istituto scolastico richiede ai dipendenti, la cui mansione rientra tra quelle richiamate nel Provvedimento di Intesa del 16/3/2006 , l'astensione dall'assunzione di bevande alcoliche non solo durante il lavoro, ma anche nelle ore precedenti l'inizio dell'attività lavorativa, in modo tale da non avere livelli di alcolemia rilevabili durante lo svolgimento della stessa.

Art.5: Mansioni ad alto rischio per il consumo di alcolici

L'Istituto scolastico, sulla base della valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 81/08, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Provvedimento di Intesa soprarichiamato, ha individuato le seguenti mansioni da considerare ad alto rischio per il consumo di alcolici:

- 1) i docenti
- 2) i tecnici di laboratorio
- 3) addetti al trasporto degli studenti con mezzi di trasporto di proprietà della scuola
- 4).....

Art. 6: Controlli periodici del tasso alcolemico nei lavoratori

Il Dirigente scolastico, tramite il medico competente, potrà effettuare, come la normativa prevede, controlli periodici del tasso alcolico nel sangue in campioni di lavoratori che svolgono le mansioni sopraelencate; tali controlli, saranno effettuati attraverso strumenti e test non invasivi e di provata affidabilità e precisione.

Art. 7: Estensione del divieto del consumo di bevande alcoliche nel contesto scolastico

Il Collegio Docenti si impegna ad abolire il consumo di alcol da tutte le occasioni conviviali promosse nei locali scolastici, anche dopo l'orario di lavoro, che prevedano la partecipazione degli studenti (es: attività formative pomeridiane, feste di compleanno, brindisi in occasione di festività)

Art. 8: Estensione del divieto del consumo di bevande alcoliche nei contesti extrascolastici

I Consigli di Classe prevedono che per l'approvazione di un viaggio d'istruzione sia preso l'impegno da parte di tutti i partecipanti di completa astensione dal consumo di alcolici durante l'intera durata del viaggio. La dichiarazione di accettazione della condizione è firmata direttamente dagli allievi maggiorenni e firmata dai genitori dei minorenni. Gli insegnanti sono tenuti all'astensione dal consumo di bevande alcoliche perché sono in regolare servizio

Art. 9: Sanzioni

I docenti che contravvengono agli articoli 4 e 8 sono soggetti alle sanzioni previste dalla normativa in vigore.

I docenti che contravvengono all'articolo 7 sono soggetti alle sanzioni approvate dal Consiglio d'Istituto nell'ambito del suddetto regolamento.

Gli studenti che contravvengono agli articoli 4, 7 e 8 sono soggetti alle sanzioni previste dal Consiglio d'Istituto nell'ambito del suddetto regolamento.

Art. 10: Programmi educativi

L'Istituto scolastico si impegna ad attivare nelle proprie azioni curriculari e formative rivolte a docenti, non docenti, famiglie e studenti, interventi di sensibilizzazione sui problemi alcol correlati con la partecipazione attiva delle componenti sopracitate.

Le iniziative di cui sopra non hanno carattere di "progetto" ma di "processo" di adesione e sostegno dell'Istituzione scolastica al modello sperimentale Scuole libere dall'alcol.

Art. 11: Valenza educativa nel processo di cambiamento

In ogni fase di attuazione del processo, pur ottemperando alla necessità di integrare azioni di educazione, regolamentazione/ controllo, sensibilizzazione dell'utenza e supporto al cambiamento degli stili di vita in relazione all'alcol nel contesto scolastico, l'Istituto si fa carico di dare assoluta priorità alle azioni di educazione, motivazione e sostegno al cambiamento, piuttosto che alle azioni di sorveglianza e punizione